

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 18 Dicembre 2012

LEGGE 17 dicembre 2012 , n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Sezione II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

Art. 7

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:

« 3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato((, che ha in cura il minore,)) all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.))

3-bis . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche)) »; b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, ((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo.)) ». ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))